

SINGOLARITÀ DI OGGETTO DEL PROCESSO PENALE E PRESCRIZIONE À LA CARTE

Nota a [C. App. Torino, sent. 11 dicembre 2013 \(dep. 23 dicembre 2013\)](#),
[Pres. Rinaldi, Est. Podda](#)

di Giulio Ubertis

SOMMARIO: 1. Il caso e i precedenti. – 2. Critica.

1. Il caso e i precedenti.

L'imputata, condannata in primo grado sia per furto aggravato in concorso con altra persona non identificata sia per uso indebito della carta di credito precedentemente sottratta, interpone appello, relativamente al quale il giudice¹, dopo aver confermato la sentenza di primo grado quanto alla responsabilità, ritiene, dato il tempo trascorso, di dover verificare se sia intervenuta o no la prescrizione dei due reati.

Per risolvere la questione, deve scegliere il modo di applicare al processo, pendente al momento del ricambio normativo, l'art. 10 commi 2 e 3 l. 5 dicembre 2005 n. 251 (palesamente ispirato al *favor rei* pure per l'espresso richiamo all'art. 2 c.p.), qualora, rispetto alla prescrizione dei reati, l'imputato sia avvantaggiato dalla normativa anteriore per alcuni aspetti e da quella vigente per altri.

Infatti, la giurisprudenza iniziale e prevalente ritiene che «non è consentito procedere (...) ad una contaminazione della disciplina previgente (quanto all'individuazione del termine di prescrizione ordinario) con quella nuova (quanto al computo dei periodi di sospensione), occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina»² al medesimo reato, dopo aver valutato quale sia la più favorevole all'imputato «comparando i due sistemi in astratto e non con riferimento al caso concreto»³.

¹ C. app. Torino, sez. IV, 11 dicembre 2013, R.S. (inedita).

² Cass., sez. I, 19 dicembre 2007, Della Valle, in CED, n. 238639 (in motivazione). Analogamente: Cass., sez. V, 5 ottobre 2010, Pol e altro, ivi, n. 248783; Cass., sez. I, 1° luglio 2008, Soldano e altro, ivi, n. 240863; Cass., sez. VI, 24 aprile 2008, p.g. in proc. Pepe e altri, ivi, n. 240575.

³ Cass., sez. VI, 24 aprile 2008, p.g. in proc. Pepe e altri, in CED, n. 24075 (in motivazione).

In senso difforme, invece, si è stabilito che il criterio ispiratore del *favor rei* «deve guidare anche l'applicazione in concreto della normativa»⁴, conseguentemente decidendo di osservare la normativa anteriore per calcolare il termine base di prescrizione (art. 157 c.p.) e quella nuova per il computo della durata delle sospensioni del corso della prescrizione (art. 159 c.p.).

In proposito, la Corte torinese opera, per così dire, una sorta di “chiasmo concettuale”.

Cita come unico precedente (cui afferma di aderire) la sentenza favorevole all'apprezzamento «in concreto della normativa» (che, come appena rilevato, implicherebbe la simultanea applicazione dei due differenti regimi in materia), ma poi utilizza per ambedue le imputazioni la disciplina vigente, preferita perché più favorevole all'accusata con riguardo al reato più grave. Sostenendo infatti l'inapplicabilità di due diversi regimi prescrizionali «nell'ambito di un medesimo processo», dichiara estinto per prescrizione il solo uso indebito della carta di credito e conferma la condanna (con pena necessariamente rideterminata) per il furto aggravato, sebbene evidenziando che secondo il regime anteriore anch'esso sarebbe prescritto.

2. Critica.

Se il problema della successione di leggi penali sostanziali incidenti sulle cause estintive del reato compete specificamente a un cultore del diritto sostanziale, a un processualista vengono spontanee due osservazioni sui profili della sentenza torinese riassuntivamente esposti.

La prima concerne l'apparente contraddizione argomentativa tra l'asserzione di condividere un'impostazione giurisprudenziale e la conclusione di accogliere la tesi dell'indirizzo opposto, per di più inteso in senso ancor più rigoroso, perché applicato non a una stessa fattispecie penale (secondo quanto sembrerebbe emergere dalla lettura dei precedenti giurisprudenziali prima ricordati), ma a due reati distinti.

In secondo luogo (ed è la considerazione dogmaticamente più importante), stupisce che venga tralasciata l'attenzione a ciò che rientrerebbe tra quelli che potrebbero denominarsi i “fondamentali” della procedura penale. Non può ignorarsi, invero, «il concetto ortodosso di azione penale, il cui esercizio ha per soggetto passivo un singolo imputato e per oggetto un singolo fatto»⁵, né che i procedimenti connessi sono «distinti non solo sotto l'aspetto della loro sussistenza formale, ma anche per l'oggetto specifico, dovendo riguardare imputazioni diverse»⁶ ovvero che l'unità di regime processuale conseguente alla loro trattazione congiunta non fa venir meno «la pluralità delle *regiudicande*»⁷.

⁴ Cass., sez. V, 1° ottobre 2009, Mennoia e altro, in CED, n. 245529, § 2 della motivazione.

⁵ G. CONSO, *Relazione introduttiva, in Connessione di procedimenti e conflitti di competenza*, Milano, 1976, p. 9.

⁶ G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale, I, Dottrine generali*, Napoli, 1961, p. 407.

⁷ G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale, I*, Milano, 1965, p. 66.

Dunque, il processo è volto all'accertamento del dovere di punire ciascun singolo imputato per ciascuna singola imputazione, né l'eventuale realizzarsi di un cumulo processuale incide su tale essenziale carattere, tanto meno agli effetti sanzionatori.

Dimenticare ciò, oltre a essere in contrasto con il sistema, conduce altresì a risultati irragionevoli, confliggenti quindi con l'art. 3 Cost. e per di più dipendenti da comportamenti dell'autorità giudiziaria implicanti la violazione del principio di legalità penale in almeno uno dei suoi profili (sostanziale *ex art. 25 comma 2 Cost.* o processuale *ex art. 111 comma 1 Cost.*).

Per sincerarsene, basti anzitutto pensare all'ipotesi (impossibile da accertare non conoscendo gli atti giudiziari) che a Torino si sia contemporaneamente iniziato un procedimento contro il concorrente nel furto per il quale è stata condannata l'imputata della vicenda qui esaminata. Esso avrebbe dovuto indubbiamente concludersi con la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così che per un illecito penale commesso da due complici e giudicato nel medesimo lasso temporale quanto a rilevanza di tale causa estintiva, uno sarebbe prosciolto e l'altro condannato solo per essersi proceduto separatamente.

E occorre segnalare che, in generale, l'evenienza di processi separati può essere cagionata tanto da fatti involontari (come l'impossibilità a comparire al dibattimento di uno degli imputati, salvo che la riunione dei processi sia ritenuta assolutamente necessaria: art. 18 comma 1 lett. c c.p.p.) quanto da scelte dell'organo dell'accusa, che (per esigenze investigative o di organizzazione dell'ufficio, senza tuttavia potersi escludere opzioni arbitrarie) promuova l'azione penale per diversi imputati o differenti imputazioni in tempi o modi distinti, tali da non consentire il cumulo processuale.

Accogliere la prospettiva della Corte torinese significherebbe che, in caso di successione di leggi nel tempo, l'applicazione della prescrizione dei reati o no sarebbe come una tra le alternative di un pranzo *à la carte*.